

ANCHE PER UN TORNEO DI CALCIO AMATORIALE OCCORRE IL CERTIFICATO DI IDONEITA' AGONISTICA

Una delle ultime sentenze della Corte di Cassazione in materia di tutela sanitaria sancisce un principio spesso sottovalutato o trascurato: la responsabilità penale e civile dei dirigenti e organizzatori di manifestazioni (nella specie un torneo di calcio amatoriale) nell'acquisizione e conservazione delle certificazioni di idoneità sportiva.

Il caso riguardava il decesso di un soggetto di 33 aa. a seguito di malore occorso durante una partita di un torneo organizzato da un Ente di Promozione Sportiva, decesso avvenuto nello spogliatoio e successivamente ascritto a ischemia miocardica in soggetto affetto da grave ipertrofia cardiaca e aterosclerosi.

Sorvolando su altri aspetti della trattazione non pertinenti alla tutela della salute ma alla attribuzione di responsabilità civilistica (risarcimento), l'Ente organizzatore fu chiamato in causa anche perché aveva redatto il regolamento del torneo senza prevedere l'obbligo della visita medica. **La giustificazione fu che il torneo era da ritenersi non agonistico e in quanto tale non era necessario il certificato.**

La Corte ha rigettato tale interpretazione motivando come di seguito:

*“ la responsabilità dell'Associazione discende specificamente dal fatto di aver consentito il tesseramento dei giocatori in difetto del certificato di idoneità fisica, che di fatto non veniva controllato (...) E quindi in buona sintesi la responsabilità degli organi territoriali dell'XXX scaturisce dall'aver consentito la partecipazione al campionato in questione di un giocatore, che era stato tesserato su richiesta della società affiliata, omettendo di procedere alla preventiva visita medica e agli esami connessi (che avrebbero sicuramente rivelato la patologia ostativa)... (...) Gli enti sportivi sono tenuti a tutelare la salute degli atleti anche attraverso la prevenzione di eventi pregiudizievoli la loro integrità psicofisica e ne rispondono in base al disposto dell'Art. 2049 CC e dell'Art. 32 della Costituzione. (...) **Non può infatti non ritenersi agonistico un torneo sportivo fondato sulla gara e sulla competizione tra i partecipanti, come il torneo di calcio in questione, tale da implicare un maggiore impegno psico fisico ai fini del “prevalere” di una squadra sull'altra. Ne consegue che pienamente applicabili sono le norme di cui al D.M. 18/02/82. (...)** Pertanto il non aver predisposto un regolamento del Torneo in previsione dell'obbligo di visita medica e il non aver detta associazione sottoposto a visita medica il soggetto o quanto meno richiesto idonea ed adeguata certificazione medica ai fini della partecipazione e detto torneo, di natura agonistica, comporta il sorgere di responsabilità ex Art. 2049 CC (poiché ove tali adempimenti fossero stati eseguiti con elevata probabilità il X non avrebbe potuto partecipare alla gara e non sarebbe deceduto), con consequenziale obbligo al risarcimento dei danni, così come stabilito dalla Corte di merito (€ 270.436,32 ndr). ”*

Ogni ulteriore commento è superfluo...